



VENETO LAVORO

STATUTO

di cui all'articolo 13, comma 3 ter
della Legge Regionale n. 3 del 13 marzo 2009 s.m.i.

(testo adottato con Decreto direttoriale 19 aprile 2019, n. 130
approvato con D.G.R. 19 giugno 2019, n. 857)

Indice

Articolo 1 - Istituzione e natura giuridica.....	3
Articolo 2 - Sede ed organizzazione territoriale.....	3
Articolo 3 - Organi.....	3
Articolo 4 - Direttore.....	3
Articolo 5 - Collegio dei revisori.....	4
Articolo 6 - Vigilanza.....	4
Articolo 7 - Risorse finanziarie e patrimoniali.....	4
Articolo 8 - Personale.....	5
Articolo 9 - Regolamento di organizzazione.....	5

Articolo 1

Istituzione e natura giuridica

1. L'ente regionale Veneto Lavoro, di seguito denominato "Ente", è istituito ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 "Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469", quale ente strumentale della Regione del Veneto, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia organizzativa, amministrativa, tecnico-operativa, patrimoniale e contabile, nell'ambito delle risorse assegnate dal bilancio regionale ed acquisite secondo la disciplina del presente statuto e dei propri regolamenti.

2. L'Ente svolge, in conformità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale, le attività di gestione ad esso demandate dalla legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 e s.m.i., "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" per l'esercizio delle funzioni connesse al mercato del lavoro, secondo il modello dell'*in house providing*, che lo assoggetta al controllo della Regione del Veneto analogo a quello da essa svolto nei confronti delle proprie strutture amministrative.

3. Oltre l'80% delle attività svolte dall'Ente sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dalla Regione del Veneto secondo quanto previsto dalla legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 e s.m.i.

Articolo 2

Sede ed organizzazione territoriale

1. L'Ente ha sede legale a Venezia Mestre e si articola in ambiti territoriali definiti col proprio regolamento di organizzazione.

Articolo 3

Organi

1. Sono organi dell'Ente:
- a) il direttore;
 - b) il collegio dei revisori.

Articolo 4

Direttore

1. Il direttore è nominato dalla Giunta regionale secondo la disciplina fissata dall'articolo 15 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Ente; è responsabile della gestione ed esercita tutti i poteri di amministrazione in conformità agli obiettivi programmati e agli indirizzi della Giunta regionale. In particolare provvede a:

- a) adottare, entro sessanta giorni dalla nomina, il regolamento che disciplina l'organizzazione, la dotazione organica, il funzionamento dell'Ente nonché il coordinamento dell'attività di erogazione della rete pubblica dei servizi per il lavoro;
- b) adottare il regolamento che disciplina le attività di gestione amministrativa, contabile e patrimoniale dell'Ente;
- c) stipulare le convenzioni per l'erogazione dei servizi;
- d) adottare il bilancio di previsione e il rendiconto generale annuale;

- e) adottare il piano annuale delle attività di cui al comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f) predisporre la relazione conclusiva di cui al comma 3 bis dell'articolo 13 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 e s.m.i.;
- g) assumere, in conformità agli indirizzi della Giunta regionale, ogni altro provvedimento necessario per assicurare la funzionalità dell'Ente e l'integrazione degli altri soggetti che, ai sensi della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 e s.m.i., esercitano funzioni inerenti le politiche attive del lavoro;
- h) ogni altra funzione prevista dalla legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 e s.m.i..

3. Gli atti del direttore di cui al comma 2, lettere a) e b) sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia, per la presa d'atto da parte della Giunta regionale, previa valutazione della conformità dei citati atti agli indirizzi regionali di cui all'articolo 21 bis della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 e s.m.i..

4. A conclusione della procedura di cui al comma 3, il direttore approva definitivamente gli atti.

5. Il regolamento di organizzazione definisce l'esercizio delle funzioni del direttore in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 5 Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è costituito, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16 della legge 13 marzo 2009, n. 3 s.m.i., da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Presidente della Giunta Regionale, su proposta della Giunta Regionale, ed esercita le funzioni previste dall'art. 16 della citata legge regionale e secondo la normativa vigente.

Articolo 6 Vigilanza

1. La Giunta regionale esercita il controllo sull'Ente ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 17 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 e s.m.i.

2. L'Ente, in quanto ente in house della Regione del Veneto ed assoggettato al suo controllo analogo, è soggetto agli specifici controlli previsti dalla Amministrazione regionale.

3. I controlli possono essere organizzati secondo i criteri del "controllo ex-ante", "controllo contestuale" e "controllo ex post".

Articolo 7 Risorse finanziarie e patrimoniali

1. L'Ente dispone dei seguenti mezzi finanziari:

- a) finanziamento annuale della Regione nella misura determinata dal provvedimento di approvazione del bilancio di previsione;
- b) finanziamenti regionali, nazionali, comunitari per la realizzazione degli scopi istituzionali;
- c) entrate derivanti da cespiti patrimoniali.

2. Oltre l'80% delle entrate dell'Ente provengono dalla Regione del Veneto per lo svolgimento dei compiti affidati ai sensi dell'art. 1, comma 3, del presente Statuto.

3. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 2, l'Ente può disporre di mezzi finanziari, anche ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1, solo a condizione che ciò permetta di

conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale svolta dall'Ente in ordine agli scopi istituzionali.

Articolo 8 Personale

1. Ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 e s.m.i., l'Ente, nel limite della dotazione organica prevista dal regolamento di organizzazione di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), si avvale di personale proprio assunto nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", con rapporto di lavoro disciplinato ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del medesimo decreto legislativo.

2. Per esigenze di servizio e per esigenze connesse all'utilizzo di specifiche professionalità, l'Ente può richiedere personale regionale.

3. Per l'espletamento di particolari attività progettuali, di ricerca e di studio, l'Ente può stipulare specifici contratti di diritto privato a tempo determinato, rinnovabili, con esperti ovvero procedere a convenzioni con società, enti qualificati e con università, secondo quanto disciplinato dal proprio regolamento di organizzazione.

Articolo 9 Regolamento di organizzazione

1. L'Ente, con il proprio regolamento di organizzazione, disciplina l'articolazione organizzativa, le funzioni dirigenziali (ivi compresi i sistemi di affidamento e valutazione degli incarichi), le funzioni direttive, le procedure di reclutamento del personale e la programmazione dei fabbisogni.

2. Il regolamento di cui al comma 1 definisce, altresì, i principi di funzionamento e le modalità organizzative dei propri servizi e dei Centri per l'impiego, avendo riguardo ai compiti e alle funzioni attribuiti agli stessi, nonché al numero e all'articolazione territoriale dei medesimi.